

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BANDO
“AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO
ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI”

Legge Regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i.

D.G.R. n. 40-4196 del 23/07/2012

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6 marzo 2012 (nel seguito Finpiemonte)

E

La Banca _____ con sede in _____, _____
rappresentata dal _____
(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- a) la Giunta regionale, con le D.G.R. n. 37-2040 del 23/01/2006 e n. 28-4372 del 20/11/2006 ha destinato risorse per complessivi Euro 5.654.430,00 al Fondo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia nell'industria e nel settore civile pubblico e privato, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002 n. 23, per sostenere, attraverso il credito agevolato, la realizzazione di interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale;
- b) con la citata D.G.R. n. 28-4372 del 20/11/2006 la Giunta regionale ha stabilito che le risorse di cui trattasi (Euro 5.654.430,00) siano destinate alla concessione di contributi in conto interessi per l'incentivazione degli interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, previsti dal Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano riscaldamento e condizionamento, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007, in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n.43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente);
- c) con deliberazione n. 60-4951 del 18 dicembre 2006, la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei citati contributi, indicando le tipologie di intervento ammesse, i soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, nonché le procedure di presentazione ed esame delle domande e i controlli sulle stesse; con la stessa deliberazione, la Giunta regionale demandava alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale – programmazione gestione rifiuti”, allora competente, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima;
- d) con determinazione n. 387-22 del 22/12/2006 il responsabile della citata Direzione regionale ha approvato il “Bando diretto alla concessione di contributi in conto interesse per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione di emissioni in atmosfera”, predisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti nella deliberazione n. 60-4951 del 18 dicembre 2006, fissando

- come data di apertura del bando il 1 marzo 2007;
- e) con deliberazione n. 46-11968 del 04/08/ 2009, entrata in vigore il 1 aprile 2010, ad avvenuta positiva conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea attivata ai sensi della direttiva 1998/34/CE e s.m.i., la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, ha approvato una nuova disciplina contenente l'aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento che, a decorrere dalla suddetta data, ha sostituito integralmente lo Stralcio di Piano di cui alla menzionata D.C.R. n. 98-1247 e ha emanato le disposizioni attuative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia);
 - f) con deliberazione n. 40-4196 del 23 luglio 2012, la Giunta regionale ha ritenuto di prevedere la chiusura del bando approvato con la richiamata d.d. n. 387-22 e l'attivazione, possibilmente senza soluzione di continuità temporale, di una nuova iniziativa di sostegno a cui destinare le risorse finanziarie che risulteranno disponibili ad avvenuta conclusione della fase di gestione delle istanze in itinere del precedente bando e che risultano stimabili in circa Euro 2.600.000,00;
 - g) con deliberazione n. 5-4929 del 19/11/2012 la Giunta regionale ha approvato il Piano d'Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell'Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale, contenente, all'interno dell'Asse II Efficienza Energetica, la linea II.2 "Riqualificazione emissiva ed energetica degli edifici" ;
 - h) con Determinazione dirigenziale n. 156/DB1000 del 04 marzo 2013 del Direttore della Direzione Ambiente è stata approvata la misura "*Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti – bando Risparmio Energetico – Edizione 2013*";
 - i) che con apposito Contratto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è previsto l'intervento dei fondi regionali per la concessione di agevolazioni ai soggetti beneficiari;
 - j) che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri;
 - k) che alla Banca, in base alle tipologie di intervento e alle percentuali di copertura indicate nel Bando, viene offerta la garanzia della restituzione dei finanziamenti accordati mediante l'intervento del Fondo di garanzia regionale;
 - l) che l'ammontare delle garanzie concesse da Finpiemonte non può essere superiore a 4 volte il valore del Fondo. Tale moltiplicatore, monitorato e verificato periodicamente nell'ambito del tavolo di confronto di cui al successivo articolo 6, comma 3, potrà subire variazioni nel corso del tempo dietro accordo e condivisione delle Parti;
 - m) che per l'erogazione dei contributi in conto interessi e per la gestione della presente Convenzione Finpiemonte si avvale di una Banca Tesoriera, presso la quale sono depositati i fondi regionali.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Banca e Finpiemonte volti all'erogazione, da parte della Banca, dei finanziamenti a favore dei beneficiari come definiti dal Bando, e:

- alla concessione da parte di Finpiemonte della garanzia fideiussoria, con l'intervento del Fondo regionale di garanzia;

- alla concessione ed erogazione dei contributi a copertura degli interessi bancari maturati sui finanziamenti di cui sopra, secondo le percentuali indicate nel Bando.

A seconda della tipologia di soggetto beneficiario, secondo quanto indicato nella tabella del punto 3.4 del Bando, l'agevolazione può consistere in entrambi i precedenti sostegni o in uno solo dei due. Di conseguenza il contenuto della Convenzione va interpretato, per ogni categoria di beneficiario, a seconda della tipologia di aiuto utilizzabile.

Art. 3 - (Procedimento per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate a Finpiemonte secondo le modalità descritte al punto 4.1 del Bando. I beneficiari delle agevolazioni e le operazioni ammissibili sono indicate al punto 3 del Bando.
2. Le domande sono valutate secondo quanto previsto al punto 4.3 del Bando.
3. In caso di positiva valutazione Finpiemonte provvede a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l'avvio della istruttoria bancaria.
4. La Banca avvia la propria istruttoria, può richiedere ai soggetti beneficiari ogni documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del Bando in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità ed entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Finpiemonte di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda le domande presentate dalla categoria di beneficiari "2" del punto 3.1 del Bando, "amministratori condominiali", la Banca chiederà la documentazione riportata di seguito:

- *copia della convocazione (eseguita per raccomandata A.R. o raccomandata a mano) dell'assemblea del condominio con indicazione, nell'ordine del giorno, della proposta dei lavori da eseguire e della richiesta del finanziamento bancario;*
- *verbale di approvazione dell'assemblea controfirmato dal Presidente, dall'amministratore e da almeno un condomino;*
- *domanda di finanziamento su moduli della banca a firma dell'amministratore o del/i soggetto/i titolato/i a richiedere il prestito;*
- *verbale di nomina dell'amministratore o di chi dispone dei poteri di firma;*
- *rendiconto d'esercizio degli ultimi due anni e rendiconto preventivo, ovvero documenti equipollenti secondo le regole e la prassi in materia;*
- *copia del regolamento condominiale o contrattuale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/03;*
- *copia della polizza assicurativa globale fabbricati;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'amministratore, che attesti che non si sono verificate impugnazioni della delibera assembleare da parte dei condomini nei termini previsti dalla legge;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'amministratore in merito a situazioni di morosità, senza riferimento alle singole posizioni;*
- *preventivo dei lavori da eseguire approvato dall'assemblea;*
- *apertura di c/c presso la Banca prescelta per l'erogazione del finanziamento e l'addebito delle rate.*
- *copia del contratto d'appalto e fornitura (documento necessario per l'erogazione del finanziamento);*
- *eventuale ulteriore documentazione, solo se strettamente necessaria in base al caso specifico.*

Le Parti concordano di verificare, nell'ambito del tavolo di confronto di cui al successivo articolo 6, comma 3, eventuali successive modifiche, aggiunte o precisazioni al presente elenco di documenti, in base alle evidenze delle domande presentate ed istruite. La Banca, nei limiti delle sue possibilità, cercherà di fornire al tavolo eventuali indicazioni attinenti tale questione, con riferimento ad eventuali casi specifici e particolari trattati.

5. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunica a Finpiemonte, mediante l'utilizzo di moduli e strumenti standard appositamente predisposti e forniti da Finpiemonte quanto segue:
- A. in caso di esito positivo:
- i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto;
 - i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, etc.);
 - il modello di adeguata verifica della clientela ("attestazione ai sensi degli artt. 29 e 30 D.lgs. 231/2007 e s.m.i.").
- B. in caso di esito negativo: la comunicazione di non conclusione dell'operazione.
6. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 5.A, Finpiemonte concede al beneficiario il beneficio della garanzia regionale, laddove previsto, e trasmette alla Banca, per il perfezionamento del finanziamento e mediante formalizzazione scritta appositamente predisposta, la garanzia fideiussoria a carico del Fondo con efficacia dalla data di erogazione del finanziamento.
7. La Banca, accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto con il beneficiario, perfeziona l'operazione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte, secondo il modello appositamente predisposto da Finpiemonte. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmette a Finpiemonte copia del piano d'ammortamento, dal quale risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale, la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a quanto altro idoneo ad individuare l'operazione garantita.
8. Successivamente Finpiemonte concede al beneficiario il contributo in conto interessi a copertura degli interessi bancari che matureranno sul finanziamento. L'erogazione di tale contributo avviene in unica soluzione ed in forma attualizzata, secondo quanto previsto nel Bando e direttamente sul conto corrente del beneficiario acceso presso la Banca.

Il contributo agli interessi spettante al beneficiario va attualizzato al Tasso di Riferimento UE vigente alla data di erogazione del finanziamento, pubblicato sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento e della garanzia)

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento a scadenza, per un importo fino al 100% del progetto ammesso, e comunque non inferiore a Euro 2.500,00.
2. Il finanziamento deve avere durata massima di 60 mesi o di 84 mesi, a seconda della tipologia di beneficiario, secondo quanto indicato nella tabella al punto 3.4 del Bando.
3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate trimestrali a quota capitale costante e posticipate, con riferimento al termine del trimestre solare (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12), con pre-ammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di ammortamento (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12).
4. Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread così definito:



5. La garanzia fideiussoria è concessa con le seguenti modalità:
 - a titolo gratuito;

- fino al 100% del finanziamento erogato, a seconda della tipologia di beneficiario, secondo quanto indicato nella tabella al punto 3.4 del Bando;
 - in ogni caso nel limite massimo di Euro 500.000,00 euro di garanzia per ciascun beneficiario ammesso, a seconda della tipologia di beneficiario stesso, secondo quanto indicato nella tabella al punto 3.4 del Bando;
 - per la durata massima di 60 o 84 mesi, a seconda della tipologia di beneficiario, secondo quanto indicato nella tabella al punto 3.4 del Bando. La garanzia scade inderogabilmente trascorsi 60/84 mesi dalla data di erogazione del finanziamento cui essa è legata. Decorsi 90 giorni da tale termine, senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento, la garanzia si intende priva di efficacia. Resta inteso, tuttavia, che la Banca si obbliga a comunicare a Finpiemonte, quanto prima possibile, l'evidenza del completo rimborso del finanziamento. In tal caso la garanzia del Fondo è da ritenersi immediatamente svincolata.
 - In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito, la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte.
 - il rimborso parziale del prestito comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, della fideiussione in relazione al progressivo rimborso operato dal beneficiario in favore della Banca;
 - il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la Banca non può richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario sulla parte di finanziamento garantita da Finpiemonte;
 - la garanzia fideiussoria riguarda sempre e in ogni caso il solo capitale erogato e non si estende ad interessi e/o altri oneri.
6. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 4 volte il valore del Fondo per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte. L'intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione del Fondo.
7. Finpiemonte concede la garanzia fideiussoria rinunciando al beneficio della preventiva escussione del beneficiario. In caso di inadempimento del beneficiario, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il finanziamento (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), come meglio precisato al successivo art. 5 comma 4.
8. La Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di Finpiemonte. A tal proposito, la Banca si impegna, dietro esplicita richiesta del beneficiario e prima che si verifichino gli eventuali presupposti di risoluzione del finanziamento di cui al successivo art. 5, comma 1, a valutare, anche con il supporto di Finpiemonte, ogni possibile ed eventuale tentativo di rinegoziazione del finanziamento, finalizzato ad evitare la risoluzione stessa.

Art. 5 – (Inadempienza beneficiario – Escussione garanzia)

1. Al fine di escutere la garanzia fideiussoria, la Banca si obbliga a:
- a. comunicare a Finpiemonte le eventuali insolvenze, per ciascun beneficiario, tramite rendicontazione periodica semestrale con comunicazione scritta, o per posta elettronica, come previsto al successivo art. 6;
 - b. non risolvere il contratto di finanziamento prima che si sia determinata un'insolvenza di importo complessivo equivalente a quello di tre rate del piano di ammortamento, fatte salve le eventuali modifiche alla normativa pro-tempore vigente e l'insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie comunicazione di informazioni inesatte o

comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.

- c. comunicare a Finpiemonte l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca stessa (anche conseguente a intervenuta revoca del beneficio comunicata da Finpiemonte ai sensi del Bando; per beneficio si intende, oltre al contributo in conto interessi, il rilascio di una garanzia a costo zero) nei confronti del beneficiario, entro 90 giorni dalla richiesta stessa, dando motivazione della risoluzione ed evidenza, eccezion fatta per i finanziamenti ai condomini, di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata).
2. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 90 giorni dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario o dalla scadenza dello stesso o dalla revoca dell'agevolazione comunicata da Finpiemonte, sempre con evidenza di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata), pena la decadenza dalla garanzia stessa. Sono esclusi dall'obbligo di avvio di tentativi di recupero i finanziamenti concessi ai condomini.
3. Nella richiesta di escussione deve risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché, eccezion fatta per i condomini, l'evidenza di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata), posti in essere dalla Banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.
4. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, su richiesta della Banca e previo il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, con le seguenti modalità:
 - nella misura del 100% dell'insolvenza nel caso di finanziamenti concessi ai condomini;
 - nella misura del 60% dell'insolvenza, in acconto, entro 60 giorni dalla richiesta stessa nel caso di finanziamenti concessi alle altre tipologie di beneficiari; il saldo è corrisposto a intervenuta chiusura o abbandono delle procedure di recupero del credito successivamente indicate, con evidenza delle motivazioni di abbandono.
5. Finpiemonte autorizza fin d'ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune e condivise dalle Parti.
6. Prima dell'avvio del procedimento di escussione nei confronti di Finpiemonte, la Banca provvede ad avviare, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, le eventuali azioni di recupero anche in nome e per conto di Finpiemonte, in relazione al credito da essa vantato nei confronti del debitore principale. A tal fine, Finpiemonte conferisce fin d'ora mandato alla Banca, nei limiti e con le modalità che la Banca stessa riterrà più opportune, ritenendo l'operato della Banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. Le somme eventualmente incassate in esito al compimento delle azioni menzionate saranno ripartite, tra la Banca e Finpiemonte, proporzionalmente al credito rispettivamente vantato per l'operazione in oggetto, previa deduzione delle spese legali sostenute.
7. In caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte, la garanzia mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca.
8. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – Informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire, a Finpiemonte, rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
 - a. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario
 - b. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca)
 - c. importo erogato
 - d. importo restituito
 - e. importo residuo da restituire
 - f. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento
2. La Banca si impegna ad informare Finpiemonte, in maniera tempestiva e mediante comunicazione scritta (anche per posta elettronica o mediante l'accesso di Finpiemonte a strumenti informatici messi a disposizione dalla Banca e, se del caso, previamente e adeguatamente notificati e specificati dalla Banca stessa all'atto della stipula della presente Convenzione), l'intervenuto regolare e completo rimborso del finanziamento garantito, in modo da consentire lo svincolo della relativa fideiussione.
3. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a costituire un tavolo di confronto per il tramite di ABI Piemonte, esteso alle strutture regionali competenti in materia, che si riunirà periodicamente per monitorare l'andamento delle operazioni di finanziamento, con particolare riferimento a quelle relative ai condomini, e per valutare e discutere eventuali proposte, criticità, esigenze interpretative.

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

1. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Finpiemonte. Si precisa che non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte, che in ogni caso si riserva in questa ipotesi la facoltà di revocare la fideiussione (tale principio può essere derogato in caso di cessione a società appartenenti allo stesso gruppo della Banca).
2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 8 - (Prova delle somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, a titolo di fideiussione per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 5 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 10 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Art. 11 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 - (Spese)

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 13 - (Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

- BANCA [redacted] presso la propria sede sita in [redacted]

2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

- per FINPIEMONTE:
Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
Fax: 011 54.57.59

- per la BANCA
via _____
fax _____

Torino, _____

_____, _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 e 5bis - (Inadempienza beneficiario – Escussione garanzia)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – Informativa)

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

Art. 9 - (Durata – Recesso)

Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Banca